



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

N. 19 del 09/07/2020

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 - APPROVAZIONE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, convocati - in Seduta Straordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>	
Landoni Vittorio	Sindaco	Presente	
Bova Beatrice	Consigliere Comunale	Presente	
Ferioli Sergio	Consigliere Comunale	Presente	
Mazzocchin Andrea	Consigliere Comunale	Presente	
Orlandi Martina	Consigliere Comunale	Presente	
Lualdi Alice	Consigliere Comunale	Assente	
Buratti Annalisa	Consigliere Comunale	Presente	
Parravicini Matteo	Consigliere Comunale	Presente	
Conte Paola	Consigliere Comunale	Presente	
Ermoni Fabiana	Consigliere Comunale	Presente	
Belloni Rossano	Consigliere Comunale	Presente	
Landoni Matteo	Consigliere Comunale	Presente	
Caldirolì Sergio	Consigliere Comunale	Presente	
Totale Presenti	12	Totale Assenti	1

Assenti i signori:

LUALDI ALICE

Risultano altresì presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni MIGLIARINO GIUSEPPE, LORVETTI FABIO, CASTIGLIONI ANNALISA.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Seminari Massimo.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE LANDONI VITTORIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO:

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 - APPROVAZIONE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.

Il Sindaco V. LANDONI invita l'Assessore F. LORVETTI ad illustrare il contenuto dell'argomento in discussione.

Interviene il Consigliere F. ERMONI che a nome del proprio gruppo esprime la dichiarazione di voto.

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi sono registrati e conservati agli atti del Comune su idoneo supporto digitale che costituisce e rappresenta il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, in quanto riporta fedelmente gli interventi formulati.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Dato atto che l'unica differenza consiste nel fatto che gli studi professionali, in virtù dell'art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019, sono a partire dal 2020 inseriti nella categoria 12 anziché nella 11;

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 18/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»;

Richiamato l'art.16, comma 5, del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni che prevede espressamente:

“con apposita deliberazione è possibile stabilire ulteriori riduzioni per situazioni emergenziali.”

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti

dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

Visti i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell'attività stessa, e ritenuto quindi di applicare la previsione regolamentare prevedendo delle riduzioni della tassa in proporzione ai periodi di chiusura delle varie attività, così come classificate nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

Preso atto della delibera n. 158/2020 di Arera che definisce un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Vista la nota di approfondimento dell'IFEL del 31 maggio 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario e tributi ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di confermare per l'anno 2020 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – vigenti per l'anno 2019, che di seguito si riepilogano:

Utenze domestiche

N. occ.	TARI FISSA €/MQ	TARI VARIABILE €
1	0,56277	30,39
2	0,66126	70,90
3	0,73864	91,16
4	0,80195	111,42
5	0,86526	146,87
6	0,91451	172,19

Utenze non domestiche

ATT.	DESCRIZIONE	TARI F. 2019	TARI V. 2019	TARI 2019
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	0,96940	0,75722	1,73
2	Cinematografie e teatri	0,73373	0,57228	1,31
3	Auto rimesse, auto servizi, auto trasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	1,14496	0,89021	2,04
4	Campeggi, distributori carburanti, auto lavaggi, impianti sportivi, palestre	1,67928	1,30988	2,99
5	Stabilimenti balneari	0,92360	0,71725	1,64
6	Sale esposizioni, auto saloni	0,82724	0,65221	1,48
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	2,91966	2,28003	5,20
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	2,06093	1,61328	3,67
9	Case di cura e riposo	2,38534	1,85672	4,24
10	Ospedali	2,46167	1,91667	4,38
11	Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	2,60002	2,02850	4,63
12	Banche e istituti di credito	1,16405	0,91383	2,08
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	2,41015	1,88216	4,29
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	2,69753	2,10525	4,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,45658	1,13763	2,59
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	2,67254	2,08127	4,75
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	2,67540	2,08672	4,76
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, la vas ecco	1,96552	1,54061	3,51
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	2,64792	2,06528	4,71
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92093	0,72052	1,64
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,33808	1,04187	2,38
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	10,62908	8,29711	18,93
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	11,74847	9,17131	20,92
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	9,64651	7,52530	17,17
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	4,91380	3,84062	8,75
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,75548	2,92861	6,68
27	Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	13,68232	10,67524	24,36
28	Ipermercati di genere misti	3,78754	2,95891	6,75
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	8,50632	6,64249	15,15
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	2,53247	1,98200	4,51

- 2) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
- 3) di fissare, per il pagamento della TARI per l'anno 2020, n. 3 rate con le seguenti scadenze: 1° rata 16/09/2020 – 2° rata 16/11/2020 – 3° rata 16/12/2020 e la possibilità di versare l'intero importo in un'unica soluzione entro la scadenza della 3° rata;
- 4) di provvedere, per l'anno 2020, alla riduzione della TARI dovuta per le utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per quella variabile, non applicando la tariffa per il numero di mesi indicato nella seguente tabella:

	Categoria e attività	N. mesi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4
2	Cinematografi, teatri	3
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4
6	Esposizioni, autosaloni	2
8	Alberghi senza ristorante	4
11	Uffici e agenzie	1
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	3
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3
24	Bar, caffè, pasticceria	3
27	Limitatamente a negozi o chioschi di fiori e piante	2
30	Discoteche, night club	6

- 5) di dare atto che eventuali ulteriori disposizioni di chiusura di attività per periodi di tempo più lunghi saranno oggetto di una nuova deliberazione che disporrà degli sgravi sulla rata di saldo della tassa dovuta per l'anno corrente;
- 6) di dare atto che i mercati scoperti settimanali sono soggetti alla TARI giornaliera e che quindi l'importo annuo dovuto verrà ricalcolato sulla base dei giorni effettivi di presenza;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 09/07/2020

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Landoni Vittorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Seminari Massimo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2020

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 - APPROVAZIONE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della deliberazione indicata in oggetto ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 02/07/2020.

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Gorla Minore, lì 02/07/2020.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).